



Copia

*Assessorato Regionale Difesa Ambiente*  
*Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale*  
*della Regione Sarda*  
**Servizio Ispettorato Ripartimentale**  
**09100 - CAGLIARI**

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

**PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE**

dei terreni appartenenti alla Ditta "TIDDIA LAURO" ricadenti in Comune di GONNESA rientranti nel perimetro forestale denominato MONTRAU sottoposti a sistemazione idraulico-forestale a cura e spese dello Stato e della Regione Sarda.

**VISTO** il titolo II del R.D.L. 30 dic. 1923 n. 3267 riguardante la sistemazione ed il rimboschimento dei terreni montani;

**VISTO** il verbale di collaudo generale effettuato il 30.04.97 che si allega in copia;

**VISTO** il verbale di riconsegna in data 24.04.98 con il quale si è proceduto alla restituzione dei terreni posti in loc. MONTRAU distinti in catasto Foglio 3 Mappali 55-76-103-53-106-107-110-111-113-80-82-86/a-88 della estensione totale di Ha 10.08.35 alla ditta proprietaria "TIDDIA LAURO".

**VISTO** L'art. 54 del R.D. 30.12.1923 n. 3267 in base al quale il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità del piano di coltura e conservazione predisposto ed approvato dalla Amministrazione competente; si prescrivono le seguenti norme costituenti il P.C.C. valido per tutti i terreni specificati nel verbale di riconsegna:

**ART. 1** La trasformazione del bosco in altra qualità di coltura ovvero una diversa destinazione del fondo non sarà mai permessa se non per gravi e giustificati motivi, previo parere favorevole dell'Ispettorato Rip.le del C.F.V.A. competente per territorio fatte salve le procedure di legge nonché le limitazioni derivanti dalle norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti.

**ART. 2** La costruzione di fabbricati e altri manufatti e opere fisse potrà essere autorizzata dall'Ispettorato Rip.le del C.F.V.A. competente per territorio purchè siano rispettate le finalità di conservazione del bosco che ispirano il piano di coltura e conservazione come codificate nell'art. 1.

**ART. 3** Il pascolo sarà regolato in conformità delle norme contenute nell'art. 9 del R.D. 3267/1923.

- ART. 4* Sono di norma vietati, salvo specifica autorizzazione dell'Ispettorato competente, la introduzione di specie arboree che possano modificare la fisionomia del soprassuolo arboreo, come pure il dicioccamento degli arbusti e la raccolta dello strame.
- ART. 5* Il proprietario è tenuto ad eseguire gli interventi selvicolturali necessari alla conservazione del bosco avvalendosi dell'assistenza tecnica dell'Amministrazione forestale; dovrà inoltre assicurare la manutenzione delle strutture e infrastrutture ricadenti nel fondo quali per es.: piste, chiudende, viali parafuoco, sorgenti etc.
- ART. 6* I tagli di utilizzazione forestale potranno essere eseguiti alla fine del turno previsto per le specie arboree prevalenti secondo quanto dettato dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti; il taglio e l'utilizzazione delle piante di quercia da sughero è regolato da specifiche norme.
- ART. 7* Per ogni forma di fruizione del bosco e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente piano di coltura e conservazione dovranno essere osservate le norme previste dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali in materia forestale e particolarmente quelle contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in Provincia.
- ART. 8* In caso di permuta, vendita, passaggio o cambiamento di proprietà, le parti sono obbligate ad imporre e recepire gli oneri e le limitazioni contenute nel presente piano di coltura e conservazione.
- ART. 9* Le infrazioni alle prescrizioni del presente piano di coltura e conservazione saranno sanzionate a norma dell'art. 54 del R.D. 30.12.1923 n. 3267 e successive modificazioni.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO f.f.  
- Dr. Francesco SABA -

VISTO SI APPROVA  
IL COORDINATORE GEN.LE DEL C.F.V.A.

- Dr. Enea BECCU -

<SC/oc>

V/C/REST/MON/COLT-CON/TIDD-LA